



# **COMUNE DI TORREGLIA**

**Provincia di Padova**

## **REGOLAMENTO SUI SERVIZI SOCIALI**

(approvato con delibera C.C. n. 33 del 29.09.2009 e modificato con delibera di C.C. n. 13 del 23.04.2014)

## TITOLO I

### **FINALITÀ E AMBITO DI APPLICAZIONE**

#### **Art. 1**

#### **Funzioni del Comune in campo sociale**

Ai sensi della legge 328/2000 “Legge quadro per la realizzazione del sistema integrato di interventi e servizi sociali”, il Comune è titolare delle funzioni relative ai servizi sociali in ambito locale. Il sistema integrato di interventi e servizi sociali si realizza mediante politiche e prestazioni coordinate nei diversi settori della vita sociale, integrando servizi alla persona e al nucleo familiare con eventuali misure economiche, definendo percorsi attivi volti ad ottimizzare l’efficacia delle risorse, impedire sovrapposizioni di competenze e settorializzazione delle risposte.

Tali funzioni comprendono la programmazione e la realizzazione dei servizi; l’erogazione dei servizi e prestazioni economiche; le attività di autorizzazione, accreditamento e vigilanza delle strutture erogatrici; la definizione dei parametri per la individuazione delle persone destinatarie con priorità degli interventi.

#### **Art. 2**

#### **Oggetto del Regolamento**

Il presente Regolamento disciplina le attività che il Comune di Torreglia esplica nell’ambito delle funzioni e dei compiti di assistenza sociale comprendenti tutte le attività destinate a rimuovere e superare le situazioni di bisogno e di difficoltà che la persona, residente nel comune di Torreglia incontra nel corso della sua vita.

A tal fine si applicano:

- I criteri unificati di valutazione della situazione economica di cui al decreto legislativo 31/03/1998 n. 109 e s.m.i., e al D.P.C.M. 04/04/2001 N. 242 (I.S.E.E. - Indicatore della Situazione Economica Equivalente)
- I criteri unificati di valutazione della situazione economica, considerando il nucleo familiare anagrafico, tutte le contribuzioni non dichiarate ai fini I.S.E.E, secondo quanto previsto all’articolo 7 del presente regolamento. (*I.S.E.E.P. - Indicatore della Situazione Economica Equivalente Prestazioni Comunali*)
- Un preciso progetto individualizzato laddove previsto dal presente Regolamento.

#### **Art. 3**

#### **Destinatari**

Hanno titolo di usufruire delle prestazioni e dei servizi del sistema integrato di interventi e servizi sociali previsti dal presente regolamento, nei limiti degli stanziamenti di bilancio, i cittadini italiani residenti nel Comune di Torreglia e, nel rispetto degli accordi internazionali, con le modalità e nei limiti definiti dalle leggi regionali e nazionali, anche i cittadini di Stati appartenenti all’Unione Europea, nonché gli stranieri in possesso della Carta di soggiorno sempre residenti nel Comune di Torreglia, o stranieri in possesso del permesso di soggiorno residenti nel Comune da almeno due anni.

#### **Art. 4**

#### **Interventi e Prestazioni**

Allo scopo di consentire che ciascuna persona possa disporre di risorse economiche che la aiutino a superare situazioni di bisogno ovvero di prestazioni che ne facilitino l'integrazione sociale, nel rispetto del principio che tutti hanno pari dignità sociale, il Comune di Torreglia può attivare i seguenti servizi:

1. Servizio Sociale professionale
2. Contributi economici
  - Minimo vitale
  - Contributo minimo di inserimento
  - Contributi straordinari
3. Integrazione delle rette strutture per anziani
4. Servizio di assistenza domiciliare (SAD)
5. Servizi socio educativi e del tempo libero:
  - Servizio Educativo Domiciliare (SED)
  - Servizio di Doposcuola
  - Centro Ricreativo Estivo per minori
  - Asilo Nido
  - Contributi per l'accesso ai servizi per l'infanzia (asilo nido e scuola dell'infanzia)

I servizi di cui ai punti 3 e 4 saranno oggetto di apposita specifica regolamentazione.

#### **Art. 5** **Modalità di gestione dei servizi**

Alla gestione e all'offerta dei servizi provvedono il Comune e gli altri Enti Pubblici; si promuove inoltre la partecipazione nella progettazione e nella realizzazione concertata degli interventi, di organismi non lucrativi di utilità sociale, fondazioni, enti di patronato, enti religiosi e altri soggetti privati.

### ***TITOLO II*** ***MODALITÀ DI ACCESSO AI SERVIZI***

#### **Art. 6** **Accesso ai servizi**

Al fine di rendere i servizi sociali ampiamente fruibili, le persone e le famiglie devono essere messe in grado di poter accedere ai servizi stessi attraverso un'adeguata informazione circa l'accesso e il loro funzionamento.

Il presente regolamento specifica la modalità di attuazione degli interventi prevedendo l'accesso, l'ammissione, esenzione e/o contribuzione, tenendo conto dell'I.S.E.E. e/o I.S.E.E.P. e/o del progetto individuale, se previsto.

#### **Art. 7** **I.S.E., I.S.E.E. e I.S.E.E.P.**

##### 1. Criteri per la determinazione della situazione economica

La valutazione della situazione economica di chi richiede l'intervento o la prestazione assistenziale è determinata con riferimento al nucleo familiare composto dal richiedente medesimo e dai soggetti come indicato dall'articolo 2, commi 2 e 3 del D. Lgs. 130/2000 e D.P.C.M. 242/2001. Fanno parte del nucleo familiare i soggetti componenti la famiglia anagrafica come definito dall'art. 4 del D.P.R. 223/89.

La situazione economica dei soggetti appartenenti al nucleo familiare si ottiene sommando:

- a) il reddito;

b) il patrimonio.

L'indicatore della situazione economica viene calcolato con riferimento ai componenti sopra indicati applicando la seguente scala di equivalenza, come prevista dalla tabella 2 del D. Lgs. 109/98 e s.m.i.:

• numero dei componenti	Parametro
1	1,00
2	1,57
3	2,04
4	2,46
5	2,85

- maggiorazione di 0,35 per ogni ulteriore componente;
- maggiorazione di 0,2 in caso di assenza del coniuge e presenza di figli minori;
- maggiorazione di 0,5 per ogni componente con handicap psicofisico permanente di cui all'articolo 3, comma 3, della Legge 104/92, o di invalidità superiore al 66%;
- maggiorazione di 0,2 per nuclei familiari con figli minori, in cui entrambi i genitori svolgono attività di lavoro e di impresa.

Il rapporto tra la situazione economica del nucleo (I.S.E.) e la scala di equivalenza determina la situazione economica equivalente (I.S.E.E.).

## 2. Definizione di reddito

Per la definizione di reddito si fa rinvio all'art. 3 del Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 4 aprile 2001 n. 242, che ha apportato modifiche al Decreto del Consiglio dei Ministri 7 maggio 1999 n. 221.

## 3. Definizione di Patrimonio

Per la definizione di Patrimonio si fa rinvio all'art. 4 del Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 4 aprile 2001 n. 242, che ha apportato modifiche al Decreto del Consiglio dei Ministri 7 maggio 1999 n. 221.

## 4. Indicatore della Situazione Economica (I.S.E.)

L'indicatore della situazione economica (I.S.E.) è la somma dell'indicatore della situazione reddituale determinata ai sensi dell'art. 3 Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 4 aprile 2001 n. 242 e del 20 % dell'indicatore della situazione patrimoniale, determinata ai sensi del punto 3 del presente articolo.

## 5. Indicatore della situazione economica equivalente (I.S.E.E.)

L'indicatore della situazione economica equivalente (I.S.E.E.) è calcolato come rapporto tra l'indicatore della situazione economica (I.S.E.) e il parametro corrispondente alla specifica composizione del nucleo familiare, desunto dalla scala di equivalenza riportata nella tabella 2 del decreto legislativo n. 109/98.

## 6. Indicatore situazione economica equivalente prestazioni comunali (I.S.E.E.P.)

Si richiede per calcolare l'I.S.E.E.P. la certificazione I.S.E.E..

L'Amministrazione Comunale comunque per le proprie prestazioni, e quindi per il calcolo dell'I.S.E.E.P., considera il nucleo familiare quello costituito dai soggetti componenti la famiglia anagrafica.

Dovranno essere dichiarati tutti gli introiti non dichiarati ai fini I.S.E.E. fra cui:

- pensioni:
  - pensioni di guerra;
  - pensioni privilegiate ordinarie corrisposte ai militari di leva e quelle a esse equiparate (sentenza Corte Costituz. n. 387 del 4 novembre 1989);
  - pensioni e assegni erogati ai ciechi civili, ai sordomuti e agli invalidi civili;
  - pensioni sociali e maggiorazioni sociali dei trattamenti pensionistici;
- redditi non assoggettabili all'IRPEF:
  - rendite erogate dall'INAIL per invalidità permanente;
  - equo indennizzo di cui alla Legge 25 febbraio 1992, n. 210 e alla direttiva tecnica interministeriale (Ministero della Sanità – Ministero della Difesa) del 28 dicembre 1992;
  - assegni periodici destinati al mantenimento dei figli spettanti al coniuge in conseguenza di separazione, annullamento, scioglimento o cessazione degli effetti civili del matrimonio, risultanti da provvedimenti dell'Autorità Giudiziaria;
  - retribuzioni corrisposte da enti e organismi internazionali, rappresentanze diplomatiche;
  - premi corrisposti a cittadini italiani da Stati Esteri o Enti Internazionali per meriti letterari, artistici, scientifici e sociali;

Dovranno inoltre essere dichiarati tutti i beni mobili registrati di proprietà o in disponibilità degli appartenenti al nucleo familiare, salvo che gli stessi non siano destinati all'esercizio dell'attività lavorativa. Costituisce causa di esclusione dal contributo la proprietà, o la disponibilità, di beni mobili registrati:

- 1) per i nuclei familiari composti da una sola persona maggiorenne per un valore superiore a € 5.000,00;
- 2) per i nuclei familiari composti da due persone maggiorenni per un valore superiore a € 10.000,00;
- 3) per i nuclei familiari composti da tre o più persone maggiorenni per un valore superiore a € 15.000,00;

Il valore verrà desunto dalle riviste specializzate di settore.

7. Per la concessione e la determinazione del contributo da erogare si farà sempre riferimento al confronto tra indicatore ISEEP aggiornato, rapportato a mese, e l'ammontare delle spese mensili ritenute congrue per il nucleo familiare del richiedente.

In ogni caso nella determinazione del contributo da concedere si dovrà tener conto prioritariamente dell'ammontare del patrimonio mobiliare (con la franchigia di € 2.000,00) e di quello immobiliare (senza franchigia ISEE). Il richiedente dovrà prima utilizzare, per le proprie necessità, i fondi liquidi o investiti.

Qualora il richiedente sia proprietario di beni immobili, il contributo è concesso a titolo di anticipazione e la sua erogazione è subordinata alla sottoscrizione di impegni da parte del beneficiario e/o dei suoi eredi (tenuti o meno agli alimenti) che diano titolo all'azione di recupero da parte dell'amministrazione comunale.

Qualora l'anticipazione ecceda l'importo di € 5.000,00 dovrà essere costituita ipoteca volontaria sul bene immobile, suscettibile di aggiornamento annuale.

#### 8. Aggiornamento certificazione I.S.E.E./I.S.E.E.P.

Il richiedente la prestazione sociale agevolata, qualora mutino sostanzialmente la composizione del nucleo familiare e/o le condizioni economiche (in aumento o in diminuzione) deve aggiornare la certificazione per consentire la corretta valutazione della situazione entro un mese dal fatto modificativo.

**Art. 8**  
**Verifica e controllo**

Gli enti erogatori possono controllare, mediante convenzioni con il Ministero delle Finanze, la veridicità della situazione reddituale dichiarata e confrontare i dati reddituali e patrimoniali dichiarati dai soggetti ammessi alle prestazioni con i dati in possesso del sistema informativo del Ministero delle Finanze.

Le modalità di campionamento dei controlli saranno oggetto di successivi provvedimenti.

L'Amministrazione comunale dovrà chiedere idonea documentazione atta a dimostrare la completezza e la veridicità dei dati anche al fine della correzione di errori materiali di modesta entità.

### **TITOLO III**

#### **SERVIZI**

#### **Capo I – Servizio Sociale Professionale**

##### **Art. 9**

##### **Definizione**

Il Comune di Torreglia si dota di un servizio sociale professionale costituito dalle seguenti figure professionali: assistente sociale e segretariato sociale che operano in collaborazione con l'assessore di riferimento.

- 1) L'assistente sociale si connota come l'operatore che, con autonomia tecnica professionale, interviene per la prevenzione e il miglioramento della qualità della vita dei cittadini; il sostegno e il recupero di persone, famiglie, gruppi e comunità in situazione di bisogno e di disagio.
- 2) Segretariato Sociale risponde all'esigenza dei cittadini di avere informazioni complete in merito ai diritti, alle prestazioni, alle modalità di accesso ai servizi e alla conoscenza delle risorse sociali disponibili sul territorio in cui vivono, utili per affrontare esigenze personali, familiari nelle diverse fasi della vita. In particolare si dovranno progettare facilitazioni per i cittadini più fragili e meno informati che si scoraggiano di fronte a difficoltà burocratiche e organizzative che vanno rimosse per ridurre le disuguaglianze di accesso.

Le funzioni di Servizio Sociale si estrinsecano nei seguenti livelli:

- A Promozione e attivazione della comunità locale;
- B Programmazione, gestione, monitoraggio e valutazione dei servizi: ha la funzione di rispondere in modo sistematico ai bisogni emersi nella popolazione, curarne la gestione, verificarne l'adeguatezza e il raggiungimento degli obiettivi preposti. L'assistente sociale parteciperà quindi alla concertazione e pianificazione dei servizi a livello comunale, distrettuale e di Piano di Zona.
- C Presa in carico della persona, della famiglia o del gruppo, con valutazione e attivazione di un percorso di aiuto: risponde al bisogno attraverso una valutazione iniziale dell'assistente sociale integrata quando è necessario con altre figure professionali (partecipazione alle Unità Valutative Multidisciplinari) e con la predisposizione di un progetto individuale concordato con la persona, al fine di concretizzare un percorso di aiuto per migliorare o risolvere il bisogno.

##### **Art. 10**

##### **Modalità di accesso**

L'utente può accedere al servizio presente nel Comune di residenza sia su appuntamento che durante l'orario di apertura al pubblico.

L'accesso al servizio sociale professionale è gratuito.

#### **Capo II – Progetto Individualizzato**

##### **Art. 11**

##### **Definizione**

Per progetto individualizzato si intende uno strumento attraverso il quale il soggetto interessato e/o la sua famiglia e il Servizio Sociale, concordano obiettivi, interventi, strategie operative al fine di :

- superare la situazione di difficoltà ed emarginazione,
- migliorare le condizioni di vita delle persone,

- prevenire situazioni di aggravamento dello stato di bisogno dell'individuo.

Per raggiungere tali finalità si prevedono azioni dirette a :

- attivare misure di accompagnamento e di integrazione sociale,
- attivare attorno al bisogno sia la partecipazione dei familiari che l'integrazione con altri settori/servizi sia pubblici che privati, al fine di ottimizzare l'efficacia delle risorse cercando di impedire sovrapposizioni di competenze e settorializzazione delle risposte,
- garantire alla persona la possibilità di usufruire di servizi diversificati, economici o di prestazioni, favorendo la pluralità dell'offerta.

Il progetto redatto dall'Assistente Sociale con il richiedente (l'interessato o chi per lui), deve prevedere: obiettivi, calcolo I.S.E.E. e/o I.S.E.E.P. da parte dell'ufficio preposto, tempi, modi, risorse, verifiche e proposta.

### **Capo III - Contributi Economici**

#### **Art. 12**

##### **Definizione**

Per contributo economico si intende una erogazione di denaro e/o di beni materiali oppure un'esenzione del pagamento di determinati servizi.

#### **Art. 13**

##### **Finalità**

Obiettivo dell'Assistenza economica è quello di consentire alla popolazione di coprire i bisogni fondamentali per la realizzazione di un'esistenza libera e dignitosa e di favorire la permanenza delle persone nel proprio ambiente familiare e sociale.

In ogni caso gli interventi devono avere una valenza di stimolo all'autonomia personale e non sostituirsi alle capacità individuali di ognuno tenendo conto delle risorse personali parentali e sociali.

#### **Art. 14**

##### **Prestazioni**

Le prestazioni comprendono:

- minimo vitale
- contributo minimo di inserimento
- contributi straordinari
- contributi erogati dal Comune ma derivanti da altri Enti

#### **Art. 15**

##### **Minimo Vitale**

Per minimo vitale si intende la soglia di natura economica al di sotto della quale la persona non disponga di risorse finanziarie per i più elementari e fondamentali bisogni del vivere quotidiano.

Le persone residenti nel Comune di Torreglia, inabili al lavoro e sprovviste dei mezzi necessari per vivere, laddove nessuno sia giuridicamente tenuto agli alimenti in loro favore, hanno diritto a percepire un contributo di assistenza. Il contributo sarà elargito qualora il loro I.S.E.E.P. sia inferiore alla soglia prevista dal presente articolo secondo quanto stabilito dall'art. 7 c. 7.

Il beneficio verrà concesso mensilmente fino a che l'I.S.E.E.P. resti inferiore alla soglia prevista.

Il Comune di Torreglia assume quale valore economico del minimo vitale il valore I.S.E.E.P. calcolato come segue:

- soglia di povertà uguale alla pensione minima INPS = € 458,20 x 13 mensilità = € 5956,60 (anno 2009) salvo modifica con D.Lg.

Nel caso di un nucleo composto da più componenti si applica la scala di equivalenza di cui all'art.7. Il contributo verrà corrisposto a quei richiedenti il cui I.S.E.E.P. sia inferiore al minimo vitale come sopra definito, e l'ammontare del trasferimento monetario integrativo, suddiviso in rate mensili, sarà pari alla differenza tra la soglia di povertà e gli emolumenti percepiti dal richiedente.

## **Art. 16** **Contributo Minimo di Inserimento**

Per Contributo Minimo di Inserimento si intende una misura di contrasto della povertà e dell'esclusione sociale attraverso il sostegno delle condizioni economiche e sociali, con programmi personalizzati in favore delle persone esposte al rischio di marginalità sociale ed impossibilitate a provvedere al mantenimento proprio e/o dei figli per cause psichiche, fisiche e/o sociali.

In generale i destinatari sono le persone, aventi requisiti di cui all'art. 3 del regolamento, che si trovino o meno in età lavorativa.

Il Contributo Minimo di Inserimento ha carattere temporaneo con possibilità di rinnovo, si considera che la persona possa migliorare le proprie condizioni socio economiche attraverso un progetto individuale di integrazione sociale.

I soggetti ammessi al reddito minimo di inserimento hanno l'obbligo di :

- Comunicare tempestivamente al Comune ogni variazione anche derivante alla mutata composizione familiare, dalle condizioni di reddito e di patrimonio dichiarate al momento della presentazione della domanda;
- Rispettare gli impegni assunti con l'accettazione del progetto individuale di integrazione sociale
- Per i soggetti in età lavorativa non occupati e abili al lavoro, accettare l'eventuale offerta di lavoro anche a tempo determinato;

In caso di inadempienza o grave violazione degli obblighi il Comune sospende o riduce le prestazioni di reddito minimo di inserimento.

Nello specifico possono accedere al contributo Minimo di inserimento le persone che hanno un I.S.E.E.P. inferiore a Euro 5.956,60.

La situazione reddituale viene calcolata tenendo conto dell'I.S.E.E.P. di cui al precedente art. 7.

La somma sarà stabilita dal responsabile dei servizi sociali sulla base della proposta prevista nel progetto individualizzato.

## **Art. 17** **Contributi Straordinari**

Per Contributi Straordinari si intende un'erogazione economica per far fronte a necessità di carattere eccezionale a copertura di bisogni straordinari e temporanei, nei limiti degli stanziamenti previsti nel bilancio di previsione dell'ente.

Nello specifico possono accedere ai contributi straordinari i soggetti di cui all'art. 3 del presente regolamento alle seguenti condizioni:

- 1) rientrino nella soglia ISEEP prevista dal presente regolamento per l'attribuzione di contributi straordinari inferiore a Euro 5.956,60.
- 2) che vi sia una relazione del servizio sociale di base dalla quale si evinca la finalità sociale dell'intervento economico assistenziale e quindi la sua necessità.

In presenza di questi due requisiti la persona ha titolo per accedere ad un contributo straordinario nel valore che sarà calcolato tenuto conto della soglia dell'ISEEP del richiedente, e dell'entità e del tipo di spesa da sostenersi, e che sarà modulato nella sua % di copertura delle spese dal 33% al 100% in funzione della condizione economica.

I titoli per cui è possibile accedere al contributo straordinario sono i seguenti:

- Spese mediche non coperte da altri contributi
- Attrezzatura medica non coperta dal servizio sanitario nazionale
- Acquisti di beni e/o servizi di prima necessità
- Spese relative a gravi esigenze abitative di carattere straordinario

I contributi economici, in presenza dei requisiti di cui ai punti 1) e 2), vanno da un minimo di euro 100 ad un massimo di euro 1000 in base alla situazione dell'ISEEP. In ogni caso il contributo non potrà superare l'importo della spesa documentata. Il contributo potrà essere elargito al richiedente una sola volta nel corso di un anno solare e per uno solo degli interventi previsti tra quelli che rientrano nell'elenco di cui al presente articolo.

La relazione dell'assistente sociale avrà come fine quella di accertare la condizione di disagio sociale della persona richiedente ai fini dell'ammissione al contributo. Sulla base della relazione attestante questa situazione di disagio il responsabile competente provvede all'attribuzione del contributo economico applicando la tabella di cui sopra.

### **Art. 18**

#### **Valutazione della mancata partecipazione alla produzione del reddito del nucleo familiare**

Qualora dalla composizione del nucleo emerga che nella famiglia siano presenti componenti in età lavorativa che non apportano reddito, la misura del sostegno concedibile è ridotta del 50% a decorrere dal quarto mese di contributo.

Al disposto di cui al presente articolo fanno eccezione:

- a) la figura genitoriale dedita a tempo pieno alla cura dei bambini di età inferiore ai 36 mesi;
- b) il figlio maggiorenne iscritto ai corsi di formazione professionale
- c) le persone disabili;
- d) le persone con grado di invalidità superiore al 75%;
- e) le persone che assolvono il servizio civile;
- f) le persone impossibilitate a prestare attività lavorativa in quanto inibiti da provvedimenti giudiziari;

### **Art. 19**

#### **Contributi erogati dal Comune ma derivati da altri Enti**

I criteri di cui al presente regolamento non si applicano ai contributi finanziati da altri enti, con riferimento ai quali trovano applicazione le procedure ed i criteri definiti dall'ente finanziatore.

Il Comune può erogare somme in anticipazione sui contributi specificati al comma 1 per far fronte a necessità di carattere eccezionale come individuate nel precedente art. 17.

### **Art. 20**

#### **Convocazione dei parenti tenuti agli alimenti**

Gli obbligati a prestare gli alimenti ai sensi dell'art. 433 del c.c. sono, ove possibile contattati, con il consenso dell'interessato richiedente, allo scopo di accertare un loro coinvolgimento nel progetto individuale. Detto consenso costituisce presupposto per la concessione dei contributi di cui agli artt. 15, 16 e 17.

In questa occasione verrà valutata la possibilità da parte dei parenti di far fronte alle esigenze di carattere economico avanzate dal richiedente.

## **Art. 21**

### **Casi Particolari**

A fronte di gravi situazioni di bisogno cui occorra porre rimedio con assoluta urgenza, il Sindaco potrà autorizzare il Responsabile dei Servizi Sociali ad adottare delle decisioni, senza bisogno di una relazione completa, che verrà presentata entro quindici giorni dall'adozione dei rimedi d'urgenza. A seguito della presentazione della relazione, si adotteranno gli strumenti necessari, previsti dal presente regolamento.

Il Sindaco può autorizzare, in situazione di grave necessità ed urgenza, ad anche in deroga ai requisiti previsti dagli artt. 3 e 4, la concessione di un contributo straordinario finalizzato all'acquisto di generi alimentari e beni o servizi di prima necessità, a persone che si trovino nel territorio comunale e siano sprovviste di qualsiasi mezzo di sostentamento o ospitalità. Tali contributi possono essere erogati per una sola volta per un importo non superiore a € 300,00.

Qualora sussistano situazioni di conflitto familiare o il rischio di una gestione irrazionale dell'aiuto economico, accertata dal Servizio Sociale Comunale, la prestazione potrà essere erogata a persona diversa che ne garantisca un corretto utilizzo.

## **Art. 22**

### **Aggiornamento delle soglie di ammissione al contributo**

Le soglie di ammissione al contributo di cui agli articoli 15,16,17 sono aggiornate annualmente con deliberazione di Giunta Comunale.

## **Capo IV – Servizio di Assistenza Domiciliare (SAD)**

### **Art. 23**

#### **Oggetto del Servizio**

1. Il Servizio di Assistenza Domiciliare è rivolto a persone e/o a nuclei familiari che si trovano in una condizione di bisogno di diversa natura, spesso anche particolarmente complesso, tale da impedire la gestione autonoma delle fondamentali esigenze di vita.
2. Il Servizio di Assistenza Domiciliare è inteso come un complesso di interventi e di prestazioni di natura socio-assistenziale, prestati prevalentemente presso il contesto di vita dell'utente e realizzati attraverso una progettazione personalizzata.
3. Si tratta di un Servizio ad alta integrazione territoriale che interagisce con il sistema locale dei servizi socio-sanitari, con le realtà del terzo settore e con le reti di solidarietà informali.
4. I progetti personalizzati di assistenza domiciliare possono trovare collocazione nell'ambito dei programmi socio-sanitari distrettuali, quali l'Assistenza Domiciliare Integrata (ADI).

### **Art. 24**

#### **Finalità**

1. Il Servizio di assistenza domiciliare persegue le seguenti finalità:
  - favorire la permanenza della persona presso il proprio domicilio, il più a lungo possibile e nelle migliori condizioni, così da ridurre il ricorso al ricovero in strutture residenziali ed ospedaliere;
  - promuovere l'autonomia del singolo e della famiglia a rischio di emarginazione;
  - prevenire e superare l'isolamento sociale, attivando e potenziando reti sociali di solidarietà e/o di buon vicinato;
  - salvaguardare l'unità del nucleo familiare;
  - offrire sollievo alla famiglia rispetto alla gestione del carico assistenziale.

**Art. 25**  
**Destinatari**

1. Il Servizio di Assistenza Domiciliare è rivolto ai cittadini, di qualsiasi età, residenti nel territorio del Comune di Torreglia e che si trovino in temporanea o definitiva condizione di disagio tale da limitare l'autonomia della persona.

2. Quando il richiedente non ha la residenza ma solo domicilio nel territorio del Comune, si procede con l'attivazione del Servizio solo se, fatta la valutazione tecnica e presentato al Comune di effettiva residenza il programma di assistenza domiciliare, quest'ultimo accolga la proposta e si impegni al rimborso delle spese che saranno sostenute dal Servizio che ha predisposto il progetto.

**Art. 26**  
**Organizzazione del Servizio**

1. Il gruppo di lavoro del Servizio di Assistenza Domiciliare è composta da operatori con le seguenti qualifiche: Assistente Sociale e Operatore socio-sanitario e/o Addetto all'Assistenza.

2. L'Assistente Sociale:

- ha la responsabilità del Servizio e provvede alla sua organizzazione;
- cura la programmazione/progettazione, coordinamento e verifica del Servizio;
- elabora i progetti personalizzati di assistenza domiciliare;
- condivide con gli operatori socio-sanitari il progetto personalizzato, concordando le metodologie specifiche da adottare durante l'intervento, le modalità di rapporto da intrattenere con l'utente e i suoi familiari;
- mantiene i rapporti con gli operatori dei servizi territoriali, in particolare per quanto riguarda l'elaborazione di progettualità domiciliari per utenti in carico a detti servizi.

3. L'Operatore socio- sanitario e/o Operatore Addetto all'Assistenza svolge gli interventi e le prestazioni previsti dal Provvedimento 22 febbraio 2001 "Accordo tra il Ministro della sanità, il Ministro per la solidarietà sociale e le Regione e le Province autonome di Trento e Bolzano, per la individuazione delle figure e del relativo profilo professionale dell'operatore socio sanitario e per la definizione dell'ordinamento didattico dei corsi di formazione" e dalla - Legge regionale 16 agosto 2001, n. 20 "La figura professionale dell'operatore socio-sanitario".

**Art. 27**  
**Modalità di accesso**

1. La richiesta di accesso al Servizio di Assistenza Domiciliare deve essere formalizzata su apposito modulo e sottoscritta dall'interessato.

2. Nel caso di incapacità/impossibilità della persona a richiedere tale Servizio, la richiesta può essere sottoscritta anche dai familiari o da conoscenti.

3. Qualora la richiesta di Servizio di Assistenza Domiciliare sia sottoscritta da familiari o da conoscenti, l'Assistente Sociale provvederà a raccogliere il consenso dell'interessato all'eventuale attivazione del Servizio di Assistenza Domiciliare (o del tutore o curatore o dei genitori esercenti la potestà genitoriale).

4. La presentazione della domanda è subordinata dell'effettuazione di un colloquio con l'Assistente Sociale.

**Art. 28**  
**Criteri di priorità all'accesso**

1. Ai fini dell'ammissibilità al Servizio di Assistenza Domiciliare viene data priorità:

- ai nuclei unipersonali o costituiti da coppia con rete familiare assente o fragile;

- alle situazioni di emarginazione conclamata o a rischio, in condizioni di isolamento, con precedenza a persone di età avanzata e ai minori appartenenti a nuclei familiari problematici;
  - alle persone con patologie accertate, in particolare già valutate in U.V.M.D. o in programma ADI, o comunque quando vi è temporanea o definitiva limitazione delle autonomie personali e sociali.
2. Tali criteri vengono utilizzati in forma incrociata al fine di stabilire l'accesso con priorità al Servizio.
  3. A parità di condizioni viene data priorità alle persone e ai nuclei familiari in condizioni di disagio economico, rilevato con l'attestazione ISEE.
  4. L'attivazione del Servizio è comunque subordinata alla valutazione delle risorse a disposizione dell'Ente.
  5. Nel caso di richieste che non possono essere accolte tutte contestualmente e a parità di urgenza, l'Assistente Sociale valuta le domande pervenute, decide in merito ad un'urgenza socio-assistenziale e comunica al Responsabile di Area le priorità date e le relative motivazioni.

### **Art. 29**

#### **Esclusione e/o interruzione del Servizio**

1. Sono esclusi dal Servizio o si procede con l'interruzione dello stesso, coloro che non aderiscono al progetto personalizzato di intervento domiciliare o non provvedono alla compartecipazione stabilita al costo del Servizio.

### **Art. 30**

#### **Criteri di valutazione della situazione economica**

1. Il beneficiario del Servizio di Assistenza Domiciliare è tenuto a partecipare alle spese di gestione del servizio, mediante una quota di compartecipazione al costo orario del Servizio, stabilita ai sensi del presente regolamento.
2. Il costo orario del Servizio è determinato dal contratto d'appalto in vigore (fino a ottobre 2014 è fissato in € 18,30 IVA inclusa); l'aggiornamento del prezzo avviene in base alla variazione ISTAT.
3. In attesa dell'entrata in vigore della nuova disciplina sull'ISEE posta dal DPCM 5 dicembre 2013, n. 159 e del successivo recepimento da parte del presente regolamento, il valore di riferimento utilizzato al fine di stabilire la compartecipazione o meno al costo del Servizio da parte dell'utenza è l'Indicatore Situazione Economica Equivalente - ISEE (cosiddetto ISEE puro).
4. All'ISEE si aggiunge, nella misura del 50%, le altre eventuali provvidenze a disposizione del nucleo (prestazioni per gli invalidi civili, sordomuti, ciechi civili, indennità di accompagnamento, assegno sociale e rendite inail) che non sono conteggiate nell'ISEE stesso; a tale valore si detraggono le spese per l'assistenza regolarmente documentate, fino ad un importo massimo corrispondente all'importo dell'indennità di accompagnamento percepita nell'anno (cosiddetto ISEE corretto).

<b>Il valore di riferimento per la determinazione della compartecipazione al costo del Servizio da parte dell'utenza:</b>
---

ISEE puro
-----------

ISEE corretto che è dato: ISEE puro + altre provvidenze nella misura del 50% – spese per l'assistenza per un massimo corrispondente all'importo all'indennità di accompagnamento
--

### **Art. 31**

#### **Definizione della soglia di gratuità al Servizio**

1. Il parametro economico di riferimento per definire la soglia al di sotto della quale il Servizio è gratuito (soglia di gratuità), è l'importo della pensione minima INPS, maggiorata del 50%, quale "bonus" da riconoscere all'utenza del Servizio.

2. Per l'anno 2014 l'importo di riferimento è il seguente:

importo mensile € 500,88 x 13 mensilità = 6.511,44 + 50% (€ 3.255,72) = 9.767,16

– 9.768,00 arrotondamento all'Euro superiore.

Pertanto per l'anno 2014 la soglia di gratuità al Servizio è fissata in un valore di ISEE di € 9.768,00.

3. Tale soglia viene annualmente adeguata in relazione all'aumento della pensione minima Inps.

### **Art. 32**

#### **Definizione della soglia di massima compartecipazione al Servizio**

1. La soglia oltre la quale il costo del Servizio è completamente a carico dell'utente (soglia massima) è individuata nel doppio della soglia minima.

2. La soglia massima è fissata in € 19.536,00.

3. Tale soglia viene annualmente adeguata in relazione all'adeguamento della soglia minima.

### **Art. 33**

#### **Fasce di compartecipazione**

1. Le fasce di contribuzione sono definite secondo variazioni successive di € 1000 da una fascia all'altra (tranne l'ultima che risulta superiore a 1000 euro per giungere all'ISEE corrispondente alla soglia massima), cui attribuire percentuali di contribuzione da 0 a 100, in base al seguente schema:

<b>Fasce di contribuzione</b>	<b>Percentuale di compartecipazione sul costo orario lordo del contratto di appalto del servizio di assistenza domiciliare</b>	<b>Costo orario attuale del servizio di assistenza domiciliare</b>
Inferiore a € 9.768,00	<b>Gratuità</b>	<b>€ 0</b>
€ 9.768,00 – € 10.767,00	<b>2%</b>	<b>€ 0,36</b>
€ 10.768,00 – € 11.767,00	<b>6%</b>	<b>€ 1,09</b>
€ 11.768,00 – € 12.767,00	<b>12%</b>	<b>€ 2,19</b>
€ 12.768,00 – € 13.767,00	<b>20%</b>	<b>€ 3,66</b>
€ 13.768,00 – € 14.767,00	<b>30%</b>	<b>€ 5,49</b>
€ 14.768,00 – € 15.767,00	<b>42%</b>	<b>€ 7,68</b>
€ 15.768,00 – € 16.767,00	<b>57%</b>	<b>€10,43</b>
€ 16.768,00 – € 17.767,00	<b>75%</b>	<b>€13,72</b>
€ 17.768,00 – € 19.536,00	<b>95%</b>	<b>€17,38</b>
Superiore a € 19.536,00	<b>100%</b>	<b>€18,30</b>

2. Le fasce di contribuzione vengono annualmente aggiornate in relazione all'adeguamento della soglia minima con provvedimento di Giunta Comunale.

3. Le percentuali di compartecipazione possono essere modificate annualmente dalla Giunta Comunale.

4. Il pagamento dovrà essere effettuato con cadenza mensile posticipata, al raggiungimento di un importo minimo di € 10,00 e se non raggiunto tale importo verrà cumulato con il pagamento dovuto per il mese successivo.

### **Art. 34**

#### **Agevolazioni alla compartecipazione**

1. Allo scopo di sostenere gli interventi a favore delle persone in condizione di grave non autosufficienza è prevista una riduzione del 50% alla compartecipazione al costo del Servizio qualora questo viene attivato oltre le 20 ore mensili.

**Art. 35**  
**Deroghe alla compartecipazione**

1. E' possibile derogare ai criteri di compartecipazione nei seguenti casi:
  - quando la situazione economica corrente è modificata rispetto a quella certificata nell'ISEE;
  - per situazione di rischio per le quali l'attivazione del Servizio garantisce una forma di tutela.
2. La deroga ai criteri di compartecipazione deve essere motivata con relazione del Servizio Sociale.

**Art. 36**  
**Valutazione qualità del Servizio**

1. Il Servizio Sociale effettua periodicamente una valutazione sulla qualità attraverso l'impiego di strumenti e metodologie opportune per la misurazione di standard di qualità erogati dal Servizio.

**Art. 37**  
**Entrata in vigore disciplina SAD (artt. da 23 a 36)**

1. La nuova disciplina del servizio di assistenza domiciliare posta dal Capo IV del presente regolamento entra in vigore a partire dal 1 luglio 2014.

**Capo V - Interventi in campo educativo, scolastico e del tempo libero**

**Art. 38**  
**Finalità e tipologia di interventi**

L'amministrazione comunale allo scopo di favorire e sostenere i compiti educativi delle famiglie e concorrere all'effettiva espressione del diritto allo studio, garantisce, così come previsto dalla L. 328/00, dal D. legis. 112/98 e dalla successiva L.R. 11/2001, oltre che dalla Legge 285/97 e dalla Legge 184/83 e successive modifiche, l'attuazione di interventi diretti all'accesso ai servizi essenziali nell'ambito dell'organizzazione educativa e didattica, nonché alle attività interattive rivolte ai minori sia in ambito scolastico che extrascolastico.

I servizi e le prestazioni di cui al punto precedente consistono in:

- 1) Servizio Educativo Domiciliare;
- 2) Accesso al Doposcuola;
- 3) Centri Ricreativi Estivi
- 4) Asilo Nido

Per detti ambiti di intervento la concessione della prestazione sociale agevolata fa riferimento all'ISEEP del nucleo familiare del richiedente.

Gli utenti dei servizi, iscritti alle sedi scolastiche territoriali ma non residenti nel Comune, non avranno diritto ai benefici, corrispondendo le prestazioni per il loro intero ammontare.

Annualmente la Giunta Comunale stabilirà, per gli interventi in campo educativo, le tariffe prevedendo eventualmente diverse soglie di contribuzione sulla base dell'ISEEP.

**Art. 39**  
**Servizio Educativo Domiciliare**

Il servizio di sostegno socio-educativo persegue le seguenti finalità:

- a) promuovere la qualità della vita dei ragazzi e delle loro famiglie;
- b) sostenere la famiglia nello svolgere il proprio compito educativo;
- c) offrire un sostegno nelle situazioni di difficoltà transitorie e temporanee del nucleo familiare;

- d) prevenire le situazioni di rischio, di emarginazione e disagio per i minori e il nucleo familiare;
- e) prevenire il ricovero in istituto dei minori e l'allontanamento dalla famiglia d'origine.

Sono destinatari del servizio i minori residenti nel Comune di Torreglia entro il limite della frequenza scuola secondaria I grado con difficoltà socio-educative, relazionali e psicologiche e il loro nucleo familiare.

L'intervento si attua per alcune ore settimanali e si modula in base alle caratteristiche del minore. L'affiancamento di una persona adulta offre al minore la possibilità di sperimentare una relazione positiva, attraverso varie esperienze, tra le quali inserimento in attività sportive, ricreative e culturali, opportunità di ampliamento di conoscenze personali.

Le tariffe e le eventuali soglie di contribuzione sono stabilite annualmente dalla Giunta Comunale sulla base dell'ISEEP dei richiedenti il servizio.

#### **Art. 40**

##### **Prestazioni agevolate relative alla frequenza al servizio di Doposcuola**

Si tratta di un servizio destinato ai bambini della scuola primaria.

Si propone di perseguire una serie di obiettivi educativi, primo fra tutti quello di offrire un sostegno ai bambini per lo svolgimento dei compiti scolastici, in orario pomeridiano dal lunedì al venerdì, cercando di impartire l'apprendimento di un corretto metodo di studio.

Si propone inoltre di favorire il processo di maturazione del minore, di affiancare la famiglia nell'adempimento delle proprie funzioni educative, di permettere al bambino una corretta vita di relazione, favorendo la sua partecipazione ad attività aggregative di tipo culturale, formativo, ricreativo.

Sono ammessi al servizio di doposcuola i bambini residenti a Torreglia frequentanti la scuola primaria di Torreglia (classi dalla prima alla quinta), e i bambini non residenti sempre che siano iscritti alla medesime classi della scuola Don Bosco.

La gestione del servizio di Doposcuola viene affidato a Ditta, Associazione o Cooperativa Sociale specializzata nel settore che fornirà personale qualificato.

Per l'accesso al servizio è necessaria l'iscrizione dei minori effettuata dai genitori dello stesso, ovvero dai componenti maggiorenni del nucleo familiare o dal tutore.

E' fatta salva la possibilità per il Comune di stabilire il numero massimo di partecipanti ed eventualmente la graduatoria per l'accesso, che verrà redatta su criteri stabiliti dalla Giunta Comunale.

Il servizio di doposcuola è un servizio a pagamento. La partecipazione della spesa da parte del nucleo familiare del minore iscritto al Doposcuola è definita sulla base di fasce di reddito individuate annualmente dalla Giunta Comunale in sede di definizione delle tariffe dei servizi a domanda individuale e delle prestazioni di natura sociale.

La residenza nel Comune è titolo preferenziale di accesso. I non residenti non hanno diritto ad alcuna agevolazione o contributo, e pertanto dovranno corrispondere per intero le tariffe previste.

#### **Art. 41**

##### **Prestazioni agevolate relative alla frequenza ai Centri Ricreativi Estivi**

Si tratta di un servizio educativo ricreativo, realizzato durante le vacanze estive a tempo parziale.

La finalità del C.R.E. è quella di realizzare un'attività educativa, ricreativa e formativa sul piano relazionale, cognitivo e corporeo per i minori durante il periodo estivo, e di fornire un servizio per le famiglie nel momento della chiusura delle scuole.

I destinatari del C.R.E. sono i seguenti:

- C.R.E. infanzia: bambini scuola dell'infanzia, dai 4 anni fino ai 6, che non abbiano già iniziato a frequentare la scuola primaria; oppure ai bambini di 3 anni che però abbiano

già frequentato almeno sei mesi di scuola materna o almeno un anno di asilo nido/centro infanzia;

- C.R.E. elementari: alunni della scuola primaria
- C.R.E. medie: studenti della scuola secondaria di I grado

Per l'accesso al servizio è necessaria l'iscrizione dei minori effettuata, entro il termine e con le modalità disposte annualmente dalla Giunta, dai genitori del minore, ovvero dai componenti maggiorenni del nucleo familiare o dal tutore.

E' fatta salva la possibilità per il Comune di stabilire il numero massimo di partecipanti ed eventualmente la graduatoria per l'accesso che verrà redatta su criteri stabiliti dalla Giunta Comunale.

La partecipazione della spesa da parte del nucleo familiare del minore iscritto al C.R.E. è definita sulla base di fasce individuate annualmente in sede di definizione delle tariffe dei servizi a domanda individuale e delle prestazioni di natura sociale.

La residenza nel Comune è titolo preferenziale di accesso. I non residenti non hanno diritto ad alcuna agevolazione o contributo, e pertanto dovranno corrispondere per intero le tariffe previste.

Le attività sono distinguibili in base alle varie fasce di età evolutive, su cui si modulano:

1. laboratori creativo – manuali
2. ricreativo –sportive non competitive
3. eventuali gite ed escursioni giornaliere

Le tariffe e le eventuali riduzioni sono stabilite annualmente dalla Giunta Comunale sulla base dell'ISEEP dei richiedenti il servizio.

L'Amministrazione comunale, allo scopo di favorire l'integrazione e la maturazione psicologica, culturale e sociale dei minori, attraverso la partecipazione alle attività motorie, ludiche e ricreative organizzate nel territorio, consente l'esenzione del pagamento della tariffa ai Centri Ricreativi Estivi a favore dei minori che:

- a) siano stati affidati con decreto del Tribunale dei Minori ai servizi sociali;
- b) siano stati destinatari nel corso dell'anno di altri interventi diretti a prevenirne il disagio familiare e sociale e a condizione che il nucleo familiare abbia un ISEEP inferiore a € 5956,60;

L'inserimento nei Centri Ricreativi dei minori suddetti è preceduto da apposita relazione istruttoria dell'assistente sociale.

## **Art. 42 Asilo Nido**

1. Il servizio di asilo nido comunale è un servizio socio-educativo per la prima infanzia di interesse pubblico finalizzato a integrare e sostenere l'opera della famiglia e a favorire l'armonico sviluppo psico-fisico dei bambini.

2. Vi hanno accesso i bambini di età compresa tra 3 e 36 mesi, residenti nel Comune, e solo nel caso in cui rimanessero dei posti liberi, è consentito l'accesso ai bambini non residenti.

3. Gli inserimenti verranno effettuati in base ad apposita graduatoria che terrà conto sia della situazione economica che di particolari altre condizioni di disagio del nucleo familiare o del bambino.

4. Il servizio sarà aperto da lunedì a venerdì con orario e calendario che verranno stabiliti dall'apposito regolamento.

5. La disciplina puntuale relativa a tutti gli aspetti di erogazione del servizio, in particolare l'organizzazione del servizio stesso e le modalità di accesso da parte dell'utenza, verranno disposti con apposito regolamento da emanarsi in vista dell'attivazione dell'asilo nido comunale.

## **Art. 43 Contributo per rette di frequenza alla scuola dell'infanzia**

1. Il Comune concede un contributo alle famiglie residenti nel territorio comunale che sopportano l'onere economico del pagamento della retta di frequenza alla scuola dell'infanzia del/i figlio/i.
2. Hanno diritto al contributo i nuclei familiari che presentano un I.S.E.E., individuato ai sensi dell'art. 7 del presente regolamento, inferiore o uguale ad una determinata soglia che sarà individuata con delibera di Giunta Comunale.
3. Il contributo è previsto in una determinata entità per ciascun mese di frequenza dell'anno scolastico di riferimento, entità differenziata per fasce di I.S.E.E. al di sotto della soglia minima per accedere al contributo di cui sopra, che saranno individuate dalla Giunta Comunale. L'ammontare mensile del contributo dovrà essere crescente per fasce di I.S.E.E. decrescenti e sarà anch'esso determinato con atto della Giunta Comunale.
4. L'Amministrazione può stabilire, in attuazione di accordi con i gestori delle scuole materne del territorio, ed in alternativa alla erogazione diretta del contributo alle famiglie, forme di intervento economico in favore delle scuole stesse, che andranno anche a coprire la riduzione delle rette praticate agli utenti rientranti nelle fasce di I.S.E.E. come sopra determinate.

#### **Art. 44**

#### **Norme finali**

Il presente Regolamento entra in vigore decorsi dieci giorni dalla pubblicazione ai sensi dell'art. 134, comma 3 del D.Lgs. n. 267/2000.

L'attività svolta dal servizio sociale deve trovare rendicontazione trimestrale con la Giunta Comunale e annuale con il Consiglio Comunale in sede di dibattito sul bilancio consuntivo.